REGOLAMENTO (CEE) N. 2834/82 DELLA COMMISSIONE

del 25 ottobre 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne talune modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81 [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2104/75 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3202/80 [4], ha determinato la durata di validità dei titoli d'importazione, con o senza fissazione anticipata del prelievo, a 75 giorni, tenendo conto degli usi commerciali internazionali; che, a motivo delle attuali condizioni del commercio, è opportuno, per quanto concerne le conserve di funghi della sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune ed i funghi in salamoia della sottovoce ex 07.03 E della tariffa doganale comune, estendere il periodo di validità dei titoli d'importazione di tali prodotti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2104/75 è sostituito dal testo seguente:

« *Articolo 1*

Il titolo d'importazione con o senza fissazione anticipata del prelievo è valido:

— 3 mesi per quanto concerne le conserve di funghi della sottovoce 20.02 A della tariffa doganale comune e i funghi in salamoia della sottovoce ex 07.03 E della tariffa doganale comune,

— 75 giorni per quanto concerne gli altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli soggetti al regime dei titoli d'importazione,

dalla data del suo rilascio effettivo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.
[3] GU n. L 214 del 12. 8. 1975, pag. 20.
[4] GU n. L 333 dell'11. 12. 1980, pag. 17.